



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
TERMOLI

Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale
Telefono 0875/706484 – e-mail: cp-termoli@mit.gov.it - pec: cp-termoli@pec.mit.gov.it - URL: www.termoli.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 11/2020 in data 16 Aprile 2020

Argomento: Interdizione di area portuale del porto Termoli, per fenomeno di caduta calcinacci dal muro paraonde sito presso il molo Nord Est.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

VISTO: il Regolamento del Porto di Termoli approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n.30 del 13 Giugno 2018 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: l'Ordinanza n. 55/2006 in data 27.09.2006 con la quale è stato evidenziato il potenziale pericolo della struttura del muro paraonde, interessato da fenomeni di dissesto e dal possibile distacco di calcinacci e più in generale di materiale;

CONSIDERATO che nell'ambito della routinaria attività di monitoraggio del porto di Termoli, svolta da personale dipendente è stata rilevato che il muro paraonde, sito presso la banchina Nord/Est del Porto di Termoli nel tratto situato di fronte all'ormeggio della MN Isola di Capraia, presenta un fenomeno di caduta calcinacci;

CONSIDERATE le numerose segnalazioni fatte al competente Settore della Regione Molise, in relazione allo stato di degrado in cui versa la struttura oggetto della presente e da ultimo con foglio prot. n. 6757 in data 14.04.2020;

RITENUTO opportuno emanare in via prudenziale ulteriori prescrizioni nella zona evidenziata, nelle more che l'organo competente ponga in essere le azioni del caso;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Per la tutela della pubblica incolumità, con decorrenza immediata, la zona evidenziata nell'allegato planimetrico, rientrante nell'ambito dell'Ordinanza citata in premessa ed interessata da caduta di calcinacci **è interdetta al transito di persone e veicoli in genere**; la stessa viene provvisoriamente segnalata con apposito nastro bicolore.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno perseguiti a norma di Legge.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché opportunamente diffusa tramite gli organi d'informazione.

Il presente provvedimento è trasmesso con immediatezza al competente Settore della Regione Molise per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresa l'apposizione di idonea cartellonistica e strutture di interdizione, fino alla sua completa riparazione.

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Francesco MASSARO